Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Venerdì 17 febbraio** — **Numero 40**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2079 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Trento lo storico colle denominato « Doss di Trento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2092 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 5 maggio 1921, n. 629, concernente l'istruzione superiore degli ufficiali di vascello;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

All'Istituto di guerra marittima costituito presso la R. Accademia navale è assegnato il seguente personale direttivo e insegnante:

1 - Capitano di vascello, direttore dei corsi.
1 - Capitano di fregata, coadiutore.
1 - Capitano di fregata o di corvetta, addetto alla Direzione.
1 - Ufficiale superiore del R. esercito, id.
1 - Tenente di vascello, segretario.
4 - Professori civili insegnanti di discipline.

Art. 2.

Al predetto personale sono assegnate le indennità e i soprassoldi riportati dalla seguente tabella:

CARICA		Indennità di carica annua	Soprassoldo giornaliero	Annotazioni
Capitano di vascello, direttore		900	5	Anche se titolare di un insegnamento
Capitano di fregata, coadiutore		600	—	
Capitano di fregata o di corvetta	addetti alla Direzione	600	—	
Ufficiale superiore del R. esercito				
Tenente di vascello, segretario		300	—	Quando non imbarcato

Agli insegnanti militari sarà inoltre corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 3, se ufficiali superiori, e di lire 2, se ufficiali inferiori.

Ai professori civili sarà corrisposta una retribuzione annua di lire 2280.

Quando però l'insegnante risiede fuori del Comune di Livorno verrà corrisposto un maggiore assegno di lire 2280 annue a titolo di rimborso globale delle spese di viaggio.

Art. 3.

Gli ufficiali destinati a seguire i corsi presso l'Istituto di guerra marittima, riceveranno il seguente trattamento:

a) per il primo mese un'indennità giornaliera pari all'indennità di missione;

b) per il secondo e terzo mese una indennità giornaliera di lire 12, se ufficiali superiori, e di lire 10, se ufficiali inferiori.

c) per il quarto, quinto e sesto mese un'indennità giornaliera di L. 6 se ufficiali superiori e di L. 5 se ufficiali inferiori.

Oltre il sesto mese nessuna indennità.

Inoltre gli ufficiali che hanno famiglia a carico e convivente nella località ove ha sede l'Istituto riceveranno una indennità supplementare giornaliera di L. 4 se ufficiali superiori e di L. 3 se ufficiali inferiori.

Agli ufficiali suddetti non compete la razione viveri in contanti.

Art. 4.

Gli ufficiali addetti permanentemente all'Istituto di guerra marittima saranno aggregati alla mensa ufficiali della R. Accademia navale e riceveranno gli assegni di vitto previsti per gli ufficiali dell'Accademia.

Art. 5.

Tutte le predette retribuzioni e le spese di funzionamento graveranno sul capitolo del bilancio marina « Istituti di marina ».

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2096 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1334, che concede nei casi di infortunio sul lavoro speciali indennità agli impiegati, agenti ed operai di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1334, si applica al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica quando esegue servizi viaggianti, recapito di corrispondenze e pacchi, e manutenzione di fili e di apparecchi telegrafici e telefonici e sempre che l'infortunio abbia diretto rapporto di casualità col servizio.

Art. 2.

La misura dell'indennità concessa al detto personale fissata dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e modificata dalla legge 20 marzo 1921, n. 296, è liquidata sulla base della remunerazione complessivamente goduta dall'impiegato od agente, nei 12 mesi di effettivo servizio anteriore all'infortunio, aggiungendo cioè allo stipendio le indennità di qualsiasi specie.

Art. 3.

L'invalidità permanente indennizzabile ai termini dell'articolo 1 del R. decreto 12 settembre 1921, n. 1334, è quella che porti una riduzione permanente nella capacità dell'impiegato od agente di compiere le mansioni alle quali era normalmente addetto prima dell'infortunio o comunque non inferiore al 30 0,0 d'invalidità ai termini dell'articolo 95 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141.

Art. 4.

Nei casi di inabilità temporanea lo stipendio o l'assegno di aspettativa saranno imputati in conto dell'indennità d'infortunio, e si farà luogo eventualmente alla necessaria integrazione

Il Ministero potrà corrispondere sussidi per indennizzare delle prime spese sostenute per cura ed assistenza.

Art. 5.

L'avente diritto all'indennità di infortunio ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di denunziare all'autorità, o fare denunziare, quando sia personalmente impossibilitato, il patito infortunio nel termine di tre giorni all'ufficio da cui dipende

L'autorità che riceve la denunzia ha l'obbligo a sua volta di trasmetterla al Ministero delle poste.

La inosservanza di tale disposizione produce responsabilità civile ed amministrativa.

Spetta al Ministero di controllare rigorosamente la denunzia, servendosi dei mezzi di cui attualmente dispone, e di promuovere provvedimenti disciplinari e penali a carico dei simulatori.

Art. 6.

Per la denunzia all'autorità di pubblica sicurezza, per la prescrizione e la revisione dell'indennità, saranno osservati i termini e le forme indicate nel testo unico 31 gennaio 1904, n. 51 e relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto saranno applicate, anche agli impiegati ed agli agenti addetti a servizi viaggianti, col 1° gennaio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 67 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 5 aprile 1908, n. 161 e 6 luglio 1912 n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i RR. decreti 28 gennaio 1909, n. 95 e 8 dicembre 1910, n. 847, che hanno riordinato il sistema monetario della Somalia in rupie e besa;

Ritenuto opportuno che il valore dei francabolli per la Somalia sia indicato secondo il sistema monetario vigente in rupie e besa, anzichè in rupia ed anna;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° febbraio 1922 è autorizzata la emissione e la vendita di speciali francobolli ordinari da servire esclusivamente per le corrispondenze in partenza dagli uffici postali della Somalia Italiana.

Art. 2.

I detti francobolli valgono per affrancare le corrispondenze scambiate fra gli uffici della Somalia Italiana, nonchè quelle dirette in Italia, alle altre colonie italiane, agli uffici italiani fuori del Regno e all'estero.

Art. 3.

I nuovi francobolli sono identici a quelli già in uso

nella suddetta colonia, ma portano sovrastampato in inchiostro nero, oltre il valore in lire e centesimi nella parte inferiore, anche quello in besa nella parte superiore come dall'elenco seguente:

Da cent.	5	con la sovrastampa		3	su 2 besa.		
»	10	»	»	6	besa	su 1	anna.
»	15	»	»	9	»	su 2	»
»	25	»	»	15	»	su 2 1[2	»
»	50	»	»	30	»	su 5	»
Da L.	1	»	»	60	»	su 10	»

Art. 4.

I francobolli attuali rimarranno in corso fino al 30 aprile 1922. Decorso tale termine dovrà cessarne l'uso ma i detentori potranno ottenerne il cambio presso tutti gli uffici postali della Somalia dal 1° maggio 1922 al 30 aprile 1923. Dopo di che i francobolli attuali cesseranno di aver corso legale.

Art. 5.

In eccezione al dispostò dell'articolo precedente, rimane in corso il francobollo da 1 besa con la sovrastampa centesimi due nella parte inferiore.

Art. 6.

E' riservato al Ministero delle colonie di determinare se o a quale prezzo i francobolli che vengono posti fuori di corso dal presente decreto potranno esser posti in vendita per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIRARDINI — DE NAVA — GIUFFRIDA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 84 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 settembre 1921, n. 2021, che approva e rende esecutiva la convenzione 12 settembre 1921 per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud e di un altro tra l'Italia e la Grecia;

Visto l'art. 16 della predetta convenzione il quale stabilisce che lo statuto della Compagnia concessionaria non possa essere modificato per 10 anni senza il preventivo consenso del Governo italiano;

Su richiesta della Compagnia concessionaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo statuto della Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, anonima con sede in Roma, sono introdotte le aggiunte e variazioni risultanti dalla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di aggiunte e variazioni allo statuto della Compagnia italiana di cavi telegrafici-sottomarini.

Art. 3.

1° Comma. — Inserire dopo le parole « Repubblica Argentina » le seguenti: « Nonchè lo studio, la posa e l'esercizio di un cavo telegrafico sottomarino collegante l'Italia con la Grecia ».

Art. 5.

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti coi seguenti:

« Il capitale sociale è di 80 milioni di lire oro, rappresentato da n. 320,000 azioni da L. 250 oro caduna, delle quali non meno di sei decimi nominative e possedute da cittadini italiani, il rimanente al portatore ».

« Pel primo triennio ed in misura non eccedente il 5 0[0 potranno essere corrisposti interessi a favore del capitale, calcolabili tra le spese di prima istituzione e ripartibili con esse a carico dei bilanci, che avranno reali dividendi ».

Art. 6.

È sostituito col seguente:

« In ogni aumento di capitale saranno emesse tante azioni da L. 250 oro c dauna, delle quali sei decimi almeno dovranno essere nominative e possedute da cittadini italiani.

« Sulle nuove azioni sarà riservata l'opzione:

a) per un terzo ai soci fondatori, cioè a quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo e loro aventi causa in proporzione delle azioni sottoscritte, sempre che siano azionisti all'epoca dell'aumento;

b) per un terzo a tutti i soci in proporzione delle azioni possedute;

c) del rimanente disporrà il Consiglio come meglio crederà.

« I termini e le modalità delle nuove emissioni verranno determinati dal Consiglio d'amministrazione ».

Art. 9.

È sostituito col seguente:

« Le azioni sono tanto nominative come al portatore.

« Debbono però essere nominative e possedute da cittadini italiani per almeno sei decimi, il Consiglio di amministrazione non potrà autorizzare la trasferenza quando ciò importi una diminuzione della quota dei sei decimi riservati ai cittadini italiani.

«Gli altri quattro decimi delle azioni potranno essere al portatore, sempre però in quanto le leggi vigenti nel Regno lo consentano».

Art. 15.

Nel 1° comma sostituire le parole:
« maggioranza contraria » con quella « maggioranza diversa ».

Art. 20.

È sostituito col seguente:
« La Società è presentemente amministrata dal Consiglio composto di cinque membri eletti dall'assemblea, e dal rappresentante del Governo da designarsi dal Ministero delle poste e dei telegrafi con tutte le facoltà inerenti alla carica, ma senza obbligo della cauzione di cui all'art. 22, capoverso 2 del presente statuto.
« Essi durano in carica quattro anni, applicandosi per la periodica rinnovazione quanto è disposto dall'art. 124 del Codice di commercio. In caso di vacanza di amministratori si applicherà il disposto dell'art. 125 dello stesso Codice ».

Art. 31.

È sostituito col seguente:
« In ogni assemblea ordinaria saranno eletti due sindaci effettivi e due supplenti. Un terzo sindaco effettivo sarà nominato dal Ministero del tesoro.
« Ogni assemblea ordinaria determinerà pure l'emolumento dei sindaci ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro delle poste e dei telegrafi
GIUFFRIDA.

Il numero 86 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Veduto l'art. 6 del Regio decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto con il ministro dell'industria e commercio e con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi a norma delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, a complemento delle norme legislative che ancora regolano le Borse di commercio, sono estese - con effetto dal 27 dicembre 1921 - le seguenti disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, così coordinate:

1. I ministri dell'industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo di concerto ordinare ispezioni alle Borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole Borse.

2. La Direzione di Borsa può, con deliberazione motivata, temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli tra quelli che ai termini delle vigenti disposizioni possono essere ammessi alla quotazione in Borsa.

3. Il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, può prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente numero 2° e può estendere ad altre Borse quelli già adottati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 87 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, ed il regolamento 19 febbraio 1911, n. 188;
Visto il parere del Comitato tecnico del Consiglio superiore delle foreste;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura e dei Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per la marina, per le poste e telegrafi, per l'industria e commercio e per il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento 19 febbraio 1911, n. 188, è aggiunto il seguente articolo *72-bis*:

Armamento.

Nei giri di servizio e nelle missioni i funzionari tecnici forestali sono tenuti a portare la rivoltella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — DE NAVA — SOLERI — MICHELI — BERGAMASCO — GIUFFRIDA — BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 88 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il Nostro decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, che reca le norme per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato, in esecuzione della legge predetta;

Visto il Nostro decreto 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini stabiliti da alcuni articoli della legge e del decreto suindicato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme le disposizioni del R. decreto in data odierna, n. 46, relative ai provvedimenti di esonero del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi, i termini di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741, sono rispettivamente prorogati al 15 aprile 1922 e al 1° aprile stesso anno, restando immutato al 22 detto quello per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2095. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene soppressa la tassa d'ingresso al Castello Eurialo alla Epipoli (Siracusa).

N. 2097. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Maranello deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 8403,77 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 124, è elevato a L. 12.127,77 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 2098. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Riparbella deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 4380,89 col Regio decreto 27 agosto 1914, n. 1082, è elevato a lire 5660,89 a decorrere dal 1° gennaio 1922.

N. 2099. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di San Lazzaro Parmense deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in lire 14.876,29 col R. decreto 27 agosto 1914, n. 1300, è elevato a L. 21.186,29 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

N. 2100. Regio decreto 23 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Carbonara Po deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 19 1, n. 487, già fissato in L. 4943,10 col Regio decreto 17 gennaio 1915, n. 137, è elevato a L. 8229,10 a decorrere dal 1° ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Milano col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Officina nazionale di Protesi per i mutilati in guerra, con sede in Milano;

Veduti gli atti ed il voto dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra;

Vedute le leggi 25 marzo 1917 ed il regolamento relativo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Ente sovra menzionato è sciolta, e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto di Milano.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568:

Veduto il decreto Ministeriale 9 maggio 1920, che stabilì, fra l'altro, i saggi di interesse da corrispondere sui buoni ordinari del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1922 che modifica il precedente decreto Ministeriale 9 maggio 1920 per quanto riguarda il saggio di interesse sui buoni ordinari del tesoro da tre a cinque mesi e da sei ad otto mesi;

DETERMINA:

A decorrere dal giorno 17 febbraio 1922 e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del tesoro da nove a dodici mesi sarà corrisposto nella misura di lire cinque e centesimi cinquanta per cento in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 febbraio 1922.

Il ministro
DE NAVA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Reale 8 aprile 1920, n. 404, col quale è data facoltà al ministro del tesoro di fissare con suoi decreti l'ammontare dell'abbuono da concedersi agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali all'atto dell'emissione;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1920 col quale è concesso l'abbuono agli acquirenti dei buoni triennali e quinquennali nella misura rispettiva di L. 2,25 e di L. 4,50;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal giorno 17 febbraio e fino a nuova disposizione l'ammontare dell'abbuono concesso agli acquirenti dei buoni poliennali è fissato nella misura di lire due e cent. 50 per i quinquennali e di L. 1,25 per i triennali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 febbraio 1922.

Il ministro
DE NAVA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Viste le proposte del Commissariato generale civile per la Venezia Giulia in data 15 gennaio 1922 e del Commissariato generale civile per la Venezia Tridentina, in data 1° febbraio 1922;

DECRETA:

Art. 1.

Sono estesi ai nuovi territori i decreti Ministeriali sul prezzo dello zucchero del 30 ottobre 1921 e del 30 gennaio 1922.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 13 febbraio 1922.

Il ministro
SOLERI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale delle bonifiche.

Con decreto 15 febbraio 1922, n. 863, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche ed aggiunte agli articoli 3, 9, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 dello statuto del Consorzio di scolo Navarolo in Sabbioneta, giusta le deliberazioni prese in adunanza del 23 dicembre 1918 e 13 febbraio 1921 dell'assemblea dei delegati del Consorzio stesso.

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

Il presidente della Commissione dei danni marittimi di guerra:

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede, approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione per i danni marittimi nell'udienza di ieri 13 corr.;

Udito il commissario del Governo;

Dichiara chiusa l'istruttoria nel procedimento concernente il giudizio sulla legittimità della cattura della nave « Lena ».

Dà incarico alla segreteria di provvedere alle notifiche e pubblicazioni prescritte

Roma, 14 febbraio 1922.

Il presidente
Biscaro.

Il segretario
Lambusier.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Anzinori Ida, nata Rispoli, ufficiale telefonica a L. 4100 + 600 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 9 settembre 1921.

Con R. decreto dell'11 agosto 1921:

Cappello di San Francesco Ines, nata Asti, ufficiale telefonica a L. 4100 + 683,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 18 luglio 1921.

Fortini Carlotta, nata Paciucci, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 2 luglio 1921.

Girolami Cleofe, nata Del Pinto, ufficiale telefonica a L. 4100 + 993,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° luglio 1921.

Vercellino Alceste, nata Vercellino, ufficiale telefonica a lire 4100 + 683,31, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 luglio 1921.

Adamo Ludovica, ufficiale telefonica, a L. 4300 + 923,67, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 27 giugno 1921.

Con R. decreto del 20 agosto 1921:

Gastaldi Giustina, nata Poesio, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, e richiamata in attività di servizio dal 31 luglio 1921 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia il 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Cerali Beatrice, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1702,23. in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 17 luglio 1921.

Vercelli Maria, nata Spotorno, ufficiale telefonica a L. 4100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata iu attività di servizio dal 18 agosto 1921.

Venturi Ada, nata Bosi, ufficiale telefonica a L. 4100 + 893,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 29 agosto 1921.

Con R. decreto del 20 ottobre 1921:

Ligabue Annita, nata Binaco, ufficiale telefonica a L. 3500, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 13 settembre 1921.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

Crecco Rimilda, ufficiale telefonica a L. 4300 + 926,67 in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizie dall'8 agosto 1921.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Rissone Giuseppa, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 15 luglio 1921.

Arrigucci Carlotta, nata Cella, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 giugno 1921.

Celeghini Filomena, nata Da Ros, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 15 agosto 1921.

Con decreto Ministeriale del 25 ottobre 1921:

Vitale Mercedes, nata Tedeschi, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 10 novembre 1921.

Con R. decreto del 3 novembre 1921:

D'Amore Ubaldo, ufficiale telefonico a L. 3900 + 400, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 19 settembre 1921 e richiamato in attività di servizio dal 7 ottobre 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Cividini Giuseppa, nata Regazzoni, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 29 luglio 1921.

Verrati Vitaliana, direttrice a L. 5900 + 833,34, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 2 settembre 1921.

Gardelli Maria, nata Natalini, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1000, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 agosto 1921.

Guetta Lina, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1000, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 23 agosto 1921.

Di Salvo Adele, nata Corsini, ufficiale telefonica a L. 4300 + 600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° settembre 1921.

Con R. decreto del 20 agosto 1921:

Vannucci Dina, nata Meucci, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° giugno 1921.

Con R. decreto del 29 settembre 1921:

Chichisiola Amelia, nata Bravetti, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 23 agosto 1921.

Raimondo Angela, nata Vianti, ufficiale telefonica a L. 4100+800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° agosto 1921.

Governali Angela, nata Scotti, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 3 agosto 1921.

Landi Alma, nata Suzzi, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dall'8 agosto 1921.

Ligabue Annita, nata Binaco, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 10 agosto 1921.

Massara Maria, nata Cappanera, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettiva per motivi di malattia dal 18 agosto 1921.

Perrella Anna, nata Vacca, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 24 luglio 1921.

Speranzin Maria, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 7 luglio 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica di intestazione (2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni poliennali nominativi del tesoro

SI NOTIFICA

che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale 1ª emissione numero 2033 di L. 1000 intestato a Boatti Alberto di Edoardo, minore, sotto la patria potestà del padre, doveva invece essere intestato a Boati Alberto di Edoardo, minore, sotto la patria potestà del padre, e ciò in base all'atto di notorietà reso in data 21 dicembre 1921, innanzi alla pretura del 4° mandamento di Milano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si provvederà al rimborso del suddetto buono ora scaduto nelle mani di Boati Alberto di Edoardo, ora maggiorenne.

Roma, 4 febbraio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro settennale, prima serie, n. 1036, di L. 1000 intestato erroneamente a Carlo Leone fu Moise, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Cassuto Allegra vedova Caro, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Caro Corrado fu Moise e col medesimo vincolo di usufrutto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 4 febbraio 1922.

Per il direttore generale.
CIRILLO.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 27

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Consolidato 5 0[0	223521	65 —	Mazzocchi *Osio* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Toldino (Como)	Mazzocchi *Ovidio* di Giuseppe, minore, ecc. come contro
3,50 0[0	102301	1.400 —	Adelasio *Vittorina-Iside* di *Giovanni-Innocente*, minore, sotto l'amministrazione del padre, dom. in Bergamo, con vincolo per dote della titolare in occasione del di lei matrimonio con Cardone Francesco di Salvatore	Adelasio *Iside-Vittorina* di *Innocente*, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	133638	50 —	Zuccolini *Amalio* fu Amedeo, minore, sotto la tutela di Zuccolini Ettore, dom. in Piacenza	Zuccolini *Amato* fu Amedeo, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1921.

	Al 30 giugno 1921	Al 31 ottobre 1921	DIFFERENZA + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	1.662.061.451 84	2.932.213.690 98	+ 1.270.152.239 14
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	21.259.786.619 85	(1) 22.003.228.954 03	+ 743.442.334 18
Insieme . . .	22.921.848.071 69	24.935.142.645 01	+ 2.013.594.573 32
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	38.237.731.391 68	40.512.698.227 01	— 2.274.966.835 33
Situazione del Tesoro	— 15.315.883.319 99	— 15.577.255.582 —	— 261.372.262 01

(1) In questa somma sono comprese L. 160,003,360 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 188,000,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE — CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1920-1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	251.586.939 84	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.410.474.512 —	1.662.061.451 84

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	1.411.658.446 66	2.950.243.010 54	4.361.901.457 20	
	» II. - Costruzione di ferrovie . .	176.485 13	198.284 10	374.769 23	
	» III. - Movimento di capitali . . .	184.778.465 33	403.803.291 16	588.581.756 49	
	» IV. - Partite di giro	11.179.731 90	54.672.415 78	65.852.147 68	
		1.607.793.129 02	3.408.917.001 58	5.016.710.130 60	5.016.710.130 60
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro	2.216.985.838 95	7.329.845.782 35	9.546.831.621 30	
	Vaglia del Tesoro	1.573.715.648 07	4.319.496.347 47	5.893.211.995 54	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero .	—	—	—	
	Aministr. del debito pubblico in c/c infrutt.	—	750.338 90	750.338 90	
	Aministr. del Fondo culto in c/c infrutt. .	2.577.811 25	17.422.758 56	20.000.569 81	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	50.000.000 —	220.000.000 —	270.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	35.647.983 37	731.984.785 02	767.632.768 39	
	Altre Amminastrazioni in c/c infruttifero .	107.268.985 29	532.872.016 52	640.141.001 81	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	289.612.986 79	677.508.387 26	967.121.374 05	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	300.000 —	308.000 —	608.000 —	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquenn, (legge 16-7-1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	300.300.000 —	735.200.000 —	1.035.500.000 —	
		4.576.409.253 72	14.565.388.416 08	19.141.797.669 80	19.141.797.669 80
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest.	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	364.401.642 52	364.401.642 52	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	307.809.670 17	307.809.670 17	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	6.061.207 21	6.061.207 21	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	714.917.818 21	202.411.749 35	917.329.567 56	
	Operaz. fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B, alla L. 17-1-1897, n. 9 .	106.480 —	—	106.480 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		715.024.298 21	899.531.340 33	1.614.555.638 54	1.614.555.638 54
					27.435.124.890 78

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

b) Fondo di cassa al 31 ottobre 1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la *Zecca*			905.899.860 89	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio			2.026.313.830 09	
					2.932.213.690 98

PAGAMENTI.

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	1.394.594.780 80	3.029.576.895 86	4.424.171.676 66	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	611.022 94	85.258.541 47	85.869.564 41	
	» III. - Movimento di capitali	62.282.083 96	640.481.217 30	702.763.301 26	
	» IV. - Partite di giro	4.896.841 40	60.380.790 75	65.277.632 15	
		1.462.384.729 10	3.815.697.445 38	5.278.082.174 48	5.278.082.174 48
Decreti di scarico		—	218 13	218 13	
Decreti Ministeriali di prelevamento fondi		—	—	—	
		—	218 13	218 13	218 13
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	1.670.305.856 65	4.787.325.611 41	6.457.631.468 06	
	Vaglia del Tesoro	1.263.813.938 61	4.358.668.408 28	5.622.482.346 89	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	611.659.771 33	367.067.678 78	978.727.450 11	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	307.809.670 17	307.809.670 17	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	66.000.000 —	411.000.000 —	477.000.000 —	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	111.574.414 48	1.103.347.169 26	1.214.921.583 74	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	299.831.824 56	688.441.484 23	988.273.308 79	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni id.	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli id.	106.480 —	—	106.480 —	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	291.322.429 87	509.709.025 76	801.031.455 63	
		4.314.614.715 50	12.552.216.118 97	16.866.830.834 47	16.866.830.834 47
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	—	300.000 —	300.000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	46.930.395 86	622.854.368 83	669.784.764 69	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	3.375.732 19	6.688.474 80	10.064.206 99	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	153.654.943 85	271.681.631 56	425.336.575 41	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	10.383.470 30	39.256.186 34	49.639.656 64	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	148.580.599 53	1.054.292.169 46	1.202.872.768 99	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914, n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		362.925.141 73	1.995.072.830 99	2.357.997.972 72	2.357.997.972 72
				Totale . . .	27.435.124.890 78

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 160,003,360 depositate alla Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 188,000,000 di monete divisio-

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 31 ottobre 1921
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	18.836.686.763 44	21.925.886.916 68
Vaglia del Tesoro	1.448.006.861 54	1.718.736.510 19
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	627.462.697 67	627.462.697 67
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero .	2.841.501.068 81	1.863.523.957 60
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero . .	18.973.327 75	20.126.826 48
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	992.936.918 01	955.127.247 84
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	62.050.270 77	352.683.039 16
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3.136.116.153 67	2.561.335.571 74
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	67.616.503 27	46.464.568 53
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	1.364.290 —	1.257.810 —
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	277.392.000 —	278.000.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Cassieri militari	4.561.217 51	4.561.217 51
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	945.000 —	945.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	202.907.999.02	437.376.543 39
Totale . . .	38.237.731.391 68	40.512.698.227 01

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 31 ottobre 1921
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745.550 —	158.745.550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	187.700.000 —	188.000.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	45.000.000 —
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	782 104.338 63	782.104.338 63
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare	1.282.268.028 95	1.587.651.151 12
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare	48.440.876 80	39.658.012 71
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	934.435.545 07	1.051.962.450 31
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	37 290.749 12	80.869.200 91
Ministero della Guerra.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1).	23.500.000 —	28.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	21.500.000 —	14.000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Colonia Eritrea in c/c infruttifero (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Colonia della Somalia italiana (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	16.284.728.587 73	16.747.707.736 0[illegible]
Diversi	858.835.849 37	663.899.900 08
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	1.364.290 —	1.257.810 —
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	100.000.000 —	125.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale . . .	21.259.786.619 85	22.003.228.954 03

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle conta-

Incassi di bilancio verificatisi presso la Tesoreria del Regno nel mese di ottobre 1921 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di ottobre 1921	Mese di ottobre 1920		Differenza nel 1921	Da luglio 1921 a tutto ottobre 1921	Da luglio 1920 a tutto ottobre 1920		Differenza nel 1921
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Redditi patrimoniali dello Stato	2.055.166 40	1.308.687 82	+	746.478 58	7.075.983 47	5.264.147 75	+	1.811.835 72
Contributi:								
Imposte dirette:								
Fondi rustici e fabbricati	49.833.097 23	47.795.037 72	+	2.038.059 51	97.239.826 11	91.263.755 15	+ [2])	5.976.070 96
Redditi di R. M e vari	234.747.427 32	212.825.847 82	+	21.921.579 50	427.777.312 25	342.603.480 29	+ [2])	85.173.831 96
Contributo centesimo guerra	23.317.002 19	18.539.684 72	+	4.777.317 47	49.381.847 22	42.726.028 37	+ [2])	6.655.818 85
Extraprofitti di guerra	261.659.684 13	294.294.015 97	—	32.634.331 84	589.271.467 60	551.006.694 96	+ [2])	38.264.772 64
Contributo straord. di guerra	4.449.111 12	3.424.972 65	+	1.024.138 47	8.384.140 96	6.924.761 94	+ [2])	1.459.379 02
Tasse sugli affari:								
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	137.816.903 10	119.700.970 37	+	18.115.932 73	659.536.322 11	515.505.358 23	+ [2])	144.030.963 88
Prodotto del movim. a G e P. V.	471.579 35	652.626 91	—	181.047 56	1.414.077 75	21.989.818 58	— [3])	20.575.740 83
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	14.476 13	—	+	14.476 13	17.306 88	—	+	17.306 88
Tasse di consumo:								
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	71.983.101 40	59.470.096 22	+	12.513.005 18	208.519.412 98	207.214.145 14	+ [2])	1.305.267 84
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	34.901.892 27	34.248.973 46	+	652.918 81	133.915.642 18	137.747.326 07	— [3])	3.831.683 89
Dazio sull'importazione del grano	—	169 52	—	169 52	20.076 70	2.130 27	+	17.946 43
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	20.894.961 07	187.087.054 81	—	166.192.093 74	53.261.094 77	222.148.205 21	—	168.887.110 44
Privative:								
Tabacchi	238.663.067 08	197.805.600 29	+	40.857.466 79	877.083.841 26	748.376.799 47	+ [2])	128.707.041 79
Sali	11.282.081 39	11.831.608 96	—	549.527 57	49.072.434 30	44.469.398 98	+ [2])	4.603.035 32
Fiammiferi e carte da giuoco	16.296.970 83	15.66[illegible].833 78	+	627.137 05	63.045.957 11	52.691.628 70	+ [2])	10.354.328 41
Chinino	905.718 01	887.208 15	+	18.509 86	5.052.939 53	3.314.430 66	+ [2])	1.738.508 87
Lotto	33.329.468 31	17.777.343 09	+	15.552.125 22	103.40[illegible].206 01	66.900.932 75	+ [2])	36.500.273 26
Monopoli commerciali	14.776.072 26	44.550.223 28	—	29.774.151 02	202.732.856 98	115.566.403 52	+ [2])	87.166.453 46
Proventi dei servizi pubblici:								
Poste	31.586.285 65	21.919.802 93	+	9.666.482 72	117.529.272 26	84.693.281 90	+	32.835.990 36
Telegrafi	11.022.669 02	10.237.508 22	+	785.160 80	34.333.561 79	29.700.491 5[illegible]	+	4.633.070 22
Telefoni	12.439.308 17	6.635.010 96	+	5.804.297 21	32.340.531 25	20.210.142 32	+	12.130.388 93
Servizi diversi	12.935.999 85	11.586.051 29	+	1.349.948 56	28.020.715 98	25.124.463 32	+	2.896.252 66
Rimborsi e concorsi nelle spese	2.403.268 54	1.907.838 26	+	495.430 28	8.713.160 93	9.647.055 01	—	933.894 08
Entrate diverse	56.033.851 18	96.062.946 18	—	40.029.095 —	337.912.048 50	326.136.015 07	+	11.776.033 43
Totale *Entrata ordinaria*	1.283.819.162 —	1.416.219.113 38	—	132.399.951 38	4.095.053.036 88	3.671.226.895 23	+	423.826.141 65
Entrata straordinaria.								
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Rimborsi e concorsi nelle spese	50.622.661 43	216.222 72	+	50.406.438 71	52.118.970 01	613.497 16	+	51.505.472 85
Entrate diverse	76.013.569 08	101.686.312 29	—	25.672.743 21	210.577.409 13	348.428.042 10	—	137.850.632 97
Capitoli aggiunti per resti attivi	1.203.054 15	337.392 87	+	865.661 28	4.152.041 18	597.615 88	+	3.554.425 30
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	176.485 13	1.789 95	+	174.695 18	374.769 23	40.142 07	+	334.627 16
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali.*								
Vendita di beni ed affranc. di canoni	130.656 95	125.204 79	+	5.452 16	583.177 70	404.560 99	+	178.616 71
Accensione di debiti	1) 169.017.538 40	4.350.407.776 05	—	4.181.390.237 65	528.778.558 82	7.023.731.111 12	—	6.494.952.552 30
Riscossione di crediti	69.066 41	164.402 80	—	95.336 39	221.438 81	410.905 42	—	189.466 61
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	212.744 35	187.820 25	+	24.924 10	775.955 52	515.358 50	+	260.597 02
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—		—	—	—		—
Anticipaz. al Tesoro per acce. lavori	—	125.000 —	—	125.000 —	—	125.000 —	—	125.000 —
Partite che si compens. nella spesa	9.923.060 53	750.869 06	+	9.172.191 47	34.486.749 06	4.765.556 12	+	29.721.192 94
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—		—	—	—		—
Prelevamenti da fondi speciali	4.531.581 65	3.597.000 —	+	934.581 65	13.188.964 15	11.953.307 20	+	1.235.656 95
Ricuperi diversi	893.817 04	767.595 38	+	126.221 66	3.496.912 43	3.032.051 43	+	464.861 —
Capitoli aggiunti per resti attivi	—	37.750.000 —	—	37.750.000 —	7.050.000 —	38.086.611 54	—	31.036.611 54
Totale *Entrata straordinaria.*	312.794.235 12	4.496.117.386 16	—	4.183.323.151 04	855.804.946 04	7.432.703.759 53	—	6.576.898.813 49
CATEGORIA IV. — *Partite di giro.*	11.179.731 90	11.739.688 59	—	559.956 69	65.852.147 68	33.542.700 84	+	32.309.446 84
Totale generale	1.607.793.129 02	5.924.076.188 13	—	4.316.283.059 11	5.016.710.130 60	11.137.473.355 60	—	6.120.763.225 —

1) Di cui L. 165.015.035,85 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di ottobre 1921 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-1922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di ottobre 1921	Mese di ottobre 1920	Differenza nel 1921	Da luglio 1921 a tutto ottobre 1921	Da luglio 1920 a tutto ottobre 1920	Differenza nel 1921
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	568.330.286 85	1.523.313.734 79	— 954.983.447 94	1.941.373.116 20	3.471.091.865 81	— (4) 1.529.718.749 61
Id. delle Finanze	133.218.990 99	82.589.668 34	+ 50.629.322 65	398.120.545 48	278.419.349 79	+ 119.701.195 69
Id. della Giustizia e Culti .	16.544.960 44	11.416.482 13	+ 5.128.478 31	64.772.721 76	43.862.150 37	+ 20.910.571 39
Id. degli Affari Esteri . . .	4.850.221 98	540.932 41	+ 4.309.289 57	15.430.809 97	4.748.311 34	+ 10.682.498 63
Id. dell'Istruzione Pubblica.	38.909.000 60	96.330.768 44	— 57.421.767 84	364.529.025 89	264.684.414 64	+ 99.844.611 25
Id. dell'Interno	87.791.629 12	50.753.055 69	+ 37.038.573 43	328.764.445 05	209.719.895 12	+ 119.044.549 93
Id. dei Lavori Pubblici . .	159.743.462 54	54.195.326 65	+ 105.548.135 89	424.558.849 01	182.130.365 42	+ 242.428.483 59
Id. delle Poste e dei Telegrafi	93.880.685 07	49.204.412 43	+ 44.676.272 64	241.577.264 37	152.133.286 95	+ 89.443.977 42
Id. della Guerra	235.338.212 65	529.964.688 84	— 294.626.476 19	1.127.003.020 75	1.487.969.133 49	— 360.966.112 74
Id. della Marina	47.168.573 31	48.490.012 41	— 1.321.439 10	194.729.987 20	208.529.189 02	— 13.799.201 82
Id. delle Colonie	2.708.082 19	290.923 35	+ 2.417.158 84	17.204.327 24	179.075.219 34	— 5) 161.870.892 10
Id. dell'Agricoltura	9.804.934 98	17.229.898 62	— 7.424.933 64	22.380.397 71	29.946.871 68	— 7.566.473 97
Id. dell'Industria e Commer.	9.705.951 52	46.711.911 42	— 37.005.959 90	26.254.615 08	100.830.234 65	— 74.575.619 57
Id. del Lavoro	40.643.492 33	390.502 22	+ 40.252.990 11	92.713.968 16	15.764.042 37	+ 76.949.925 79
Id. delle Terre liberate . .	13.746.214 53	22.207.831 26	— 8.461.616 73	18.669.080 61	89.815.235 17	— 71.146.154 56
TOTALE pagamenti di bilancio . .	1.462.384.729 10	2.533.630.149 —	— 1.071.245.419 90	5.278.082.174 48	6.718.719.565 16	— 1.440.637.390 68
Decreti di scarico	—	—	—	218 13	468 86	— 250 73
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
TOTALE pagamenti . .	1.462.384.729 10	2.533.630.149 —	— 1.071.245.419 90	5.278.082.392 61	6.718.720.034 02	— 1.440.637.641 41

2) Maggiori accertamenti.

3) Minori accertamenti.

4) La diminuzione è figurativa e deriva principalmente dal fatto che fra i pagamenti dell'esercizio 1920-1921 si comprendevano i buoni poliennali versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale.

5) Spostamento nei versamenti dei fondi di bilancio al conto corrente istituito per il servizio di Cassa relativo alle colonie.

Roma, 20 novembre 1921.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

ERRATA-CORRIGE

A pag. 307 e 308 della *Gazzetta ufficiale* n. 37 del 14 corrent: Elenco smarrimento certificati di rendita, sono da apportarsi le seguenti rettifiche perchè errate dalla stampa:

1° alla 7ª intestazione - 4,50 0[0 - 01739 - assegno provvisorio - Commissaria Piani, ecc. - dopo le parole Ospedale civile si aggiunga « *S.ª Maria* » e poscia seguita de la Misericodia, ecc.

2° alla 19.ª intestazione - 3,50 0[0 - 577700 - Scarpecci Enrico, ecc. - ove dice « Francavilla *d'Este*, deve dire Francavilla *d'Ete*, ecc.

3° alla quartultima intestazione - cons. 5 0[0 - 222991 - Iacopozzi Dina fu Adolfo, ecc. - ove dice « ved.ª di Iacopazzi *Anna*, deve dire, ved. di Iacopozzi *Adolfo*.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 408 — Data della ricevuta 14 giugno 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione della ricevuta: De Michetti Mario fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 42 — capitale consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1 gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data della ricevuta: 22 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: avvocato comm. Pietro Bellemo per conto Crosara eredi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 800 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 572 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Melenchi Orazio fu Michele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 91 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: 3 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Fattori Torquato — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 434 — Consolidato 3.50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1921.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 15 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 65	Dinari	—
Londra	89 23	Corone jugoslave	—
Svizzera	399 45	Belgio	170 —
Spagna	322 —	Olanda	—
Berlino	10 34	Pesos oro	—
Vienna	0 80	Pesos carta	—
Praga	38 75	New York	20 46

Oro . . . . . . 394 78.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 17	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 82	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 16 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 45	Dinari	—
Londra	89 95	Corone jugoslave	—
Svizzera	403 24	Belgio	171 —
Spagna	327 —	Olanda	7 70
Berlino	10 29	Pesos oro	17 24
Vienna	0 725	Pesos carta	7 60
Praga	38 70	New York	20 67

Oro . . . . . . 398 83.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 21	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 88	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.